*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145º — Numero 235**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 6 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI





## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione, con sede legale in uno Stato dell'U.E., che operano nel territorio della Repubblica.**

**Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.**

**Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.**

**04A09570**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. **249.**

**Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**04G0282**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2004, n. **250.**

**Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;

Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore di società, cooperative sociali e agricoltori per la creazione di nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese, dei servizi e dell'agricoltura;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, notificato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE ed avente ad oggetto le misure, previste dal seguente regolamento, rilevanti per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003 (parere n. 4568/2003);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 73285 del 16 aprile 2004);

ADOTTA

il seguente regolamento:

### *Capo I*

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 1.

*Definizioni*

1. Nel presente regolamento l'espressione:

*a)* «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;

*b)* «Sviluppo Italia» indica la società Sviluppo Italia S.p.A. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;

*c)* «beneficiari» indica le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, gli agricoltori e le cooperative sociali di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento;

*d)* «territori agevolati» indica i territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo;

*e)* «nuove iniziative» indica i progetti che presentano i requisiti della novità;

*f)* «iniziative di sviluppo e consolidamento» indica i progetti di sviluppo e/o consolidamento che contemplino ampliamenti, razionalizzazioni, diversificazioni e ammodernamenti di attività già esistenti;

*g)* «progetto» indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività;

*h)* «*de minimis*» indica la regola di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore *(de minimis)*;

*i)* «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea;

*j)* «beni culturali» indica beni di interesse archeologico, storico, artistico, demoetno-antropologico, ambientale e paesistico, archivistico e librario o, comunque, beni che costituiscano testimonianza materiale avente valore di civiltà, che possano essere oggetto dell'attività di fruizione;

*k)* «orientamenti» indica gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

*l)* «ESL» indica l'Equivalente Sovvenzione Lordo che rappresenta, espresso in percentuale, il valore totale dell'agevolazione concessa ad un'azienda, al lordo delle tasse e in rapporto all'intero ammontare dell'investi-

mento, secondo il metodo dell'Equivalente Sovvenzione adottato dalla Comunità europea per misurare l'effettiva intensità dell'aiuto;

*m)* «regioni di cui all'Obiettivo 1» indica le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;

*n)* «POR» indica il Programma Operativo Regionale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia. Esso contiene gli assi prioritari del programma, la coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, una descrizione sintetica delle misure previste, il piano finanziario indicativo e le disposizioni di attuazione del programma;

*o)* «PSR» indica il Piano di Sviluppo Rurale e rappresenta il documento di programmazione, predisposto dalle regioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale e opera sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

*Requisiti dei soggetti beneficiari*

1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all'articolo 35, comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle società, le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né titolari delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, né titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di società o cooperative tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza di cui al decreto legislativo.

Art. 3.

*Benefici finanziari per gli investimenti*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione europea in termini di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto investimento per le singole misure incentivanti.

2. Con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, in luogo dei benefici di cui al comma 1, può essere concesso un contributo nei limiti del *de minimis*. In tal caso, l'eventuale contributo concesso per le spese di avviamento e/o di assistenza tecnica e formazione concorre al raggiungimento del limite del *de minimis*.

3. Per i progetti nel settore della produzione agricola le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:

*a)* 50 per cento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999;

*b)* 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.

4. I massimali di cui al comma 3 possono essere elevati di 5 punti percentuali per i giovani agricoltori, ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti.

5. Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dagli Orientamenti, in particolare:

*a)* 50 per cento nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;

*b)* 40 per cento nelle restanti zone dei territori agevolati.

6. Ai fini del calcolo dell'ESL concorrono eventuali altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse al beneficiario.

Art. 4.

*Vincoli agli investimenti nel settore agricolo*

1. Nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.

2. Le agevolazioni agli investimenti devono contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. Il progetto deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali, promuovere la diversificazione delle attività agricole.

3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende che soddisfino le seguenti ulteriori condizioni, che devono sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni:

*a)* redditività dell'azienda agricola comprovata mediante valutazione delle sue prospettive;

*b)* possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore proponente;

*c)* rispetto dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, possono essere soddisfatte entro tre anni dall'insediamento soltanto nei casi in cui sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

5. Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato. L'esistenza di tali sbocchi viene valutata nel rispetto dei criteri previsti dai PSR e dai POR delle singole regioni, così come approvati dalla Commissione europea. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR e dai POR delle singole regioni, già approvati dalla Commissione europea. Non sono concesse agevolazioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR e dai POR delle regioni interessate, così come approvati dalla Commissione.

Art. 5.

*Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti*

1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto di cui all'articolo 18, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento dei lavori, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa.

2. La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di cinque stati di avanzamento, di cui il primo in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture anche non quietanzate, i successivi in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate dello stato di avanzamento precedente e di fatture anche non quietanzate delle spese ulteriormente realizzate, e l'ultimo a saldo, in misura non superiore al 10 per cento della spesa complessiva, sulla base di fatture quietanzate relative allo stato di avanzamento precedente ed a quello a saldo.

3. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono subordinate all'assunzione delle idonee garanzie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo.

4. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni vengono effettuate su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ed imputate al conto capitale e al conto mutuo sulla base delle quote percentuali stabilite nel contratto. Le erogazioni relative all'ultimo stato di avanzamento vengono effettuate subordinatamente all'esito positivo della verifica finale.

5. I macchinari e le attrezzature devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso in cui tale requisito non risulti dalle fatture o dalla documentazione trasmessa il beneficiario presenta apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante della ditta fornitrice.

6. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo beneficiario, entro un anno dalla data di comunicazione del predetto rigetto, sono ammissibili le spese sostenute dopo la data di presentazione della prima domanda solo se riconducibili all'attività del nuovo progetto.

Art. 6.

*Benefici finanziari per la gestione*

1. Con l'esclusione dei progetti nel settore agricolo il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 3, lettera *b)*, del decreto legislativo è concesso per le spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.

2. Il contributo alle spese di funzionamento è concesso secondo la regola del *de minimis*, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

CE agli aiuti di importanza minore, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.

Art. 7.

*Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione*

1. Il beneficiario può chiedere, dopo la presentazione del primo degli stati di avanzamento di cui all'articolo 5, comma 2, un'anticipazione in misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il beneficiario deve fornire idonea documentazione probatoria dell'avvio dell'attività prevista nel progetto.

3. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 14.

4. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino effettuate in data successiva a quella di avvio dell'attività di cui al comma 2.

Art. 8.

*Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori*

1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile è di 25.000,00 euro, così come previsto dall'articolo 8, punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell'articolo 4, commi 3, 4 e 5.

Art. 9.

*Benefici per la formazione nei settori diversi dal settore agricolo*

1. I benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo si sostanziano in agevolazioni per le attività di formazione specifica e generale, così come definite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001, per un periodo massimo di due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un massimo di tre anni per beneficiari costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.

3. Per le attività di formazione specifica e di formazione generale l'ammontare delle agevolazioni non può superare, rispettivamente, il 35 per cento ed il 70 per cento dei costi ammissibili. Tali percentuali sono maggiorate di 10 punti nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato CE e di 5 punti nelle zone che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato CE.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono, inoltre, maggiorate di 10 punti se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, lettera *g)*, del regolamento (CE) n. 68/2001.

5. Il contributo di cui al comma 1 è concedibile, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo, anche nei limiti del *de minimis*, con esclusione dei progetti nei settori dei trasporti ed in quelli della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE e fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2.

Art. 10.

*Benefici per l'assistenza tecnica nel settore agricolo*

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi del punto 14.1 degli Orientamenti, per coprire, fino al 100 per cento, i seguenti costi:

*a)* istruzione e formazione: i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

*b)* prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;

*c)* organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;

*d)* altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

2. Ai sensi del punto 14.2 degli Orientamenti, non sono concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri.

3. Ai sensi del punto 14.3 degli Orientamenti, l'importo globale degli aiuti non può superare i 100.000,00 euro per ogni beneficiario per un periodo di tre anni.

Art. 11.

*Mutuo agevolato*

1. Il mutuo agevolato è concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento vigente alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è posto in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto. Per il periodo di realizzazione dell'investimento, da prevedere, a partire dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, in dodici mesi, elevabili a ventiquattro e a trentasei mesi nei casi, rispettivamente, di particolare ed eccezionale complessità del progetto, sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.

2. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata.

3. In caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni.

4. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i benefici finanziari di cui all'articolo 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo.

### Art. 12.

*Garanzie*

1. I beneficiari si obbligano a prestare, a garanzia del mutuo agevolato, dei relativi interessi, anche di mora, nonché delle spese ed accessori, i consensi necessari a costituire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.

2. Le garanzie sono iscritte per l'intero importo del mutuo concesso, maggiorato del 20 per cento a titolo di ulteriore garanzia per interessi ed accessori di ogni specie e dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle spese.

3. I beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative a favore di Sviluppo Italia sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto.

### Art. 13.

*Divieto di cessione dei contributi*

1. I contributi di cui all'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari.

### Art. 14.

*Verifica delle spese effettuate*

1. Sviluppo Italia può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla data di accreditamento delle somme erogate, Sviluppo Italia, nei trenta giorni successivi, svolge accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme medesime alle finalità previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le successive erogazioni.

### Art. 15.

*Domanda di ammissione alle agevolazioni*

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, predisposta secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e corredata dalla documentazione indicata agli articoli 24, 29, 34 e 39, è presentata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero mediante inoltro telematico della stessa, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

2. Sviluppo Italia trasmette copia della documentazione al competente ufficio della Regione ove è ubicata la sede operativa dell'impresa, il quale può esprimere il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione medesima. Decorso inutilmente tale termine la domanda ha ulteriore seguito.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

4. La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.

### Art. 16.

*Istruttoria e valutazione delle domande*

1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare:

*a)* la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo;

*b)* la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli articoli 6, 8, 10 e 12 del decreto legislativo;

*c)* la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilità professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilità del piano finanziario, alla redditività e al livello tecnologico del progetto, nonché alla potenzialità del mercato di riferimento.

### Art. 17.

*Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda*

1. All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione

alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura *de minimis* dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.

3. In caso di contributo a titolo di *de minimis* le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del *de minimis*. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis*.

Art. 18.

*Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni*

1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 19.

*Vincoli sugli investimenti e sull'attività*

1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

2. L'attività di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.

3. La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attività di impresa.

4. I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attività d'impresa purché sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attività d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 20.

*Controlli e revoca delle agevolazioni*

1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla società, delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati.

*Capo II*

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art. 21.

*Obblighi a carico dei soggetti beneficiari*

1. Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

Art. 22.

*Spese di investimento ammissibili*

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:

*a)* studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

*b)* terreno;

*c)* opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

*d)* allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;

*e)* altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo.

3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alla lettera *c)*, ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.

6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti è ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.

7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.

Art. 23.

*Spese di gestione ammissibili*

1. Per l'avviamento dell'iniziativa sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate, relative alle seguenti voci:

*a)* acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti;

*b)* prestazioni di servizi;

*c)* oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 11.

2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

*a)* spese per il personale;

*b)* rimborsi ai soci.

3. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.

Art. 24.

*Documentazione da allegare alla domanda*

1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente, e dei soci dichiaranti va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

*a)* fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

*b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società medesima è ubicata nei territori agevolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3 e che nei confronti della società non sono in corso procedure esecutive o concorsuali;

*c)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;

*d)* studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, comprendente informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sulla economicità dell'iniziativa, dimostrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività e redatti secondo i criteri stabiliti dalla direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo;

*e)* certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

*Capo III*

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

Art. 25.

*Obblighi a carico dei soggetti beneficiari*

1. Gli statuti delle società e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo è causa di revoca delle agevolazioni concesse.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 26.

*Vincoli sui progetti finanziabili*

1. Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attività di fruizione di beni pubblici statali, sia attività di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresì, esclusi i progetti nel settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilità non dimostri il possesso del requisito dell'innovatività.

2. Sono esclusi i progetti presentati da società di servizi che prevedono attività rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti.

Art. 27.

*Spese di investimento ammissibili*

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative alle seguenti voci:

*a)* studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

*b)* opere edilizie da eseguire;

*c)* allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;

*d)* altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

3. Le spese di cui al comma 1, lettera *b)* sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.

Art. 28.

*Spese di gestione ammissibili*

1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.

Art. 29.

*Documentazione da allegare alla domanda*

1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all'articolo 24.

2. Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

*Capo IV*

MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

Art. 30.

*Requisiti dei beneficiari*

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo, i quali:

*a)* siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito totale e dedicano alle attività esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla metà del proprio tempo di lavoro totale;

*b)* subentrino o siano subentrati da non più di dodici mesi ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei territori agevolati, assumendo la responsabilità civile e fiscale della gestione ovvero subentrino *mortis causa* ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato nei sei mesi successivi al decesso.

2. Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

### Art. 31.

*Vincoli sui progetti finanziabili*

1. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Il soggetto richiedente si impegna a subentrare al conduttore uscente non oltre tre mesi dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. In sede di prima applicazione della misura agevolativa di cui al presente capo sono accoglibili i progetti presentati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei quali il subentro sia avvenuto in uno dei seguenti casi:

*a)* nel periodo tra il 24 maggio 1997 e il 23 maggio 1999, a condizione che i richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo;

*b)* dopo il 23 maggio 1999, a condizione che il conduttore uscente dimostri di aver avuto il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprietà, di affitto, di comodato o di uso nei due anni precedenti la data del subentro formale.

### Art. 32.

*Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione*

1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.1.1.5 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:

*a)* studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

*b)* opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

*c)* opere edilizie da acquistare o da eseguire;

*d)* oneri per il rilascio della concessione edilizia;

*e)* allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;

*f)* servizi di progettazione;

*g)* acquisto di animali e piante;

*h)* brevetti e licenze.

2. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

3. Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere *a)*, *f)* ed *h)*, sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.

4. Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera *g)* gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.

5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

### Art. 33.

*Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione*

1. Per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4.2.3 degli Orientamenti, sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., concernenti le seguenti voci:

*a)* studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

*b)* opere edilizie da acquistare o da eseguire;

*c)* oneri per il rilascio della concessione edilizia;

*d)* allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;

*e)* servizi di progettazione;

*f)* brevetti e licenze.

2. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro.

3. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*, ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

4. Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* ed *f)*, sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.

5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

### Art. 34.

*Documentazione da allegare alla domanda*

1. Alla domanda di ammissione alle agevolazioni, corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

*a)* certificato di nascita e di residenza del richiedente al 1° gennaio 2000 o dichiarazione sostitutiva di certificazione;

*b)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore uscente attesta di avere il legittimo possesso dei terreni oggetto dell'iniziativa, dei quali sono indicati i dati catastali, a titolo di proprietà o di affitto o di comodato o di uso, secondo quanto previsto all'articolo 31;

*c)* studio di fattibilità del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacità tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialità del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola oggetto del subentro, sulla redditività attesa dell'iniziativa illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti, considerando le agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo, secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie;

*d)* certificato di iscrizione dell'azienda nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione;

*e)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società, di ditte individuali o di imprese agricole beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi di cui all'articolo 2, comma 3.

## *Capo V*

## MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

### Art. 35.

*Vincoli sui soggetti beneficiari*

1. Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'età e della residenza di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, è causa di revoca delle agevolazioni concesse.

2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, può autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora ciò si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficoltà dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.

5. Nelle cooperative già esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.

6. I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

### Art. 36.

*Vincoli sui progetti finanziabili*

1. Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attività di carattere sociosanitario.

### Art. 37.

*Spese di investimento ammissibili*

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., regolarmente documentate concernenti le seguenti voci:

*a)* studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

*b)* terreno;

*c)* opere edilizie da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

*d)* allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;

*e)* altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, è ammissibile nella misura del 2 per cento.

3. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore è riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificità del settore e dell'attività.

4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti

la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera *c)*, effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite può essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilità di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.

6. Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti è, inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno.

7. Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.

Art. 38.

*Spese di gestione ammissibili*

1. Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.

2. Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.

Art. 39.

*Documentazione da allegare alla domanda*

1. Alla domanda di ammissione, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della società richiedente e dei soci dichiaranti, va allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

*a)* fotocopia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

*b)* certificato d'iscrizione della cooperativa nell'apposito registro presso la prefettura della provincia in cui essa ha la sede legale o dichiarazione sostitutiva di certificazione;

*c)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo, che la compagine sociale è costituita da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo e che i soci persone fisiche non sono titolari di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;

*d)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale ogni singolo socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo o delle leggi indicate all'articolo 2, comma 3;

*e)* studio di fattibilità del progetto da realizzare, sottoscritto dal legale rappresentante della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, con l'indicazione delle funzioni aziendali per essi previste, sul mercato di riferimento, sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi, sull'economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, tenendo conto delle agevolazioni di cui all'articolo 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo;

*f)* nel caso di cooperative già esistenti, i bilanci degli ultimi due esercizi o dalla data di inizio dell'attività se inferiore, con le relative delibere assembleari di approvazione.

2. Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacità di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacità, a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonché agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività, redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.

3. Nel caso di iniziative già avviate lo studio di fattibilità del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.

*Capo VI*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 40.

*Disposizioni transitorie*

1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non è stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata

in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.

Art. 41.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialità giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialità giovanile.

Art. 42.

*Norma finale*

1. Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2004

*Il Ministro dell'economia e delle finanze* ad interim
BERLUSCONI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le politiche agricole e forestali*
ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 100*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le fonti normative di natura comunitaria (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e orientamenti) vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), già Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Nota al titolo:*

— Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante: «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 luglio 2000, n. 156.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

*b)* revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

*c)* previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

*d)* revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

*e)* previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

*f)* rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

*g)* razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

*h)* previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

*i)* graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

*l)* previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

*m)* semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

*n)* riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

*o)* previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*p)* razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;

*q)* previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

*r)* adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

*s)* previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 24 *(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)*. — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, relativamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo III, anche con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'art. 88 (già 93) del Trattato UE. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro venti giorni successivi alla loro adozione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— La decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003, di autorizzare e non sollevare obiezioni nei confronti dell'Aiuto di Stato N 336/2001, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 68 del 21 marzo 2003.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 7, 9, 11 e 23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 2 *(Àmbito territoriale di applicazione)*. — 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni».

«Art. 5 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio».

«Art. 7 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'art. 8, comma 1.

2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.

3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 2.

4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio».

«Art. 9 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2.

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'art. 2».

«Art. 11 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 3 le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'art. 12, comma 1.

2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.

3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.

4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'art. 2».

«Art. 23 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

3-*bis*. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE.

4. Le disposizioni del presente art. si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001.

— Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 28 del 1º febbraio 2000.

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 161 del 26 giugno 1999.

— Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante disposizioni per la razionalizzazione e il finanziamento degli interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999.

*Note all'art. 2:*

— La raccomandazione n. 280/96 (96/280/CE) della Commissione del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996.

— Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001.

— La raccomandazione n. 361/2003 della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003.

— Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, reca: «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è il seguente:

«Art. 1 *(Imprenditorialità giovanile)*. — 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendono la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-*bis*. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti».

— Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 1-*bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi)*. — 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-*b* del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali

operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.

Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio».

— Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

— Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 51 *(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)*. — 1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 9-*septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)*. — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

*a)* fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

*b)* fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;

*c)* fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

*d)* l'affiancamento di un tutor specializzato.

4-*bis*. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 3 *(Benefici)*. — 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

*a)* contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

*b)* contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

*c)* assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

*d)* attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto».

— L'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea è da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 325/2002 del 24 dicembre 2002.

— Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è riportato in nota all'art. 1.

— Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 4:*

— Il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea è riportato in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 4 *(Garanzie)*. — 1. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 3.

— Il riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 è riportato in nota all'art. 1.

— Il riferimento all'allegato I al trattato che istituisce la Comunità europea è riportato in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 8:*

— Il riferimento al regolamento (CE) n. 1257/99 è riportato in nota all'art. 1.

*Note all'art. 9:*

— Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/10 del 13 gennaio 2001.

— Il riferimento al trattato che istituisce la Comunità europea è riportato in nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il riferimento all'Allegato I al Trattato che istituisce la Comunità europea è riportato in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 10:*

— Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 5.

*Nota all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 3, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 15:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10:

«Art. 10 *(Forma ed efficacia del documento informatico)*. — 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

*a)* il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

*b)* il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

*c)* il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

*Note all'art. 16:*

— Il testo degli articoli 5, 7, 9 e 11 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 6 *(Progetti finanziabili)*. — 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

*a)* prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

*b)* non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

*c)* non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

*d)* si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».

«Art. 8 *(Progetti finanziabili)*. — 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

*a)* prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;

*b)* non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

*c)* non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

*d)* si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».

«Art. 10 *(Progetti finanziabili)*. — 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

*a)* prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA;

*b)* si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».

«Art. 12 *(Progetti finanziabili)*. — 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

*a)* prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

*b)* prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

*c)* si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».

*Note all'art. 17:*

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

«Art. 4 *(Informazioni del prefetto - lettera* d) *dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

*a)* pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

*b)* superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

*c)* superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere *d)* ed *e)* dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate».

*Note all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 è riportato in nota all'art. 2.

*Note all'art. 24:*

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 3.

*Note all'art. 25:*

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, è riportato in nota all'art. 2.

*Nota all'art. 26:*

— Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 27:*

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 5.

*Nota all'art. 29:*

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302.

*Nota all'art. 30:*

— Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 31:*

— Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 32:*

— Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 33:*

— Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo è riportato in nota all'art. 1.

*Nota all'art. 34:*

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è riportato in nota all'art. 24.

*Note all'art. 35:*

— Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» è il seguente:

«Art. 2 *(Soci volontari)*. — 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4».

*Nota all'art. 36:*

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 16.

*Nota all'art. 37:*

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 5.

*Note all'art. 39:*

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è riportato in nota all'art. 24.

— Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è riportato in nota all'art. 3.

*Note all'art. 40:*

— Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riportato in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato in nota all'art. 2.

*Note all'art. 41:*

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, abrogato dal presente regolamento concerne: «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialità giovanile».

— Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, abrogato dal presente regolamento, reca: «Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile».

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, abrogato dal presente regolamento, concerne: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile».

*Note all'art. 42:*

— Il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è riportato in nota all'art. 2.

— Il riferimento alla raccomandazione della Commissione 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, è riportato in nota all'art. 2.

**04G0281**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2004.

**Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;

Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Adotta il seguente decreto:

*Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno*

### CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

### Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

*a)* per «documento di soggiorno»: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

*b)* per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno;

*c)* per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

*d)* per «Enti»: le amministrazioni competenti per l'attivazione informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;

*e)* per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;

*f)* per «codice cifrato»: la coppia di codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;

*g)* per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro;

*h)* per «chiave biometrica»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato biometrico;

*i)* per «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale del documento di soggiorno;

*l)* per «PIN»: il numero identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento di soggiorno;

*m)* per «CIE»: la carta d'identità elettronica o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*n)* per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n. 106, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e con la legge 30 luglio 2002, n. 189.

### Art. 2.

*Documento di soggiorno*

1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli

articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, è rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell'allegato *B* che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.

3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall'Azione Comune del 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 nonché, in formato digitale, per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell'art. 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 3.

*Trattamento dei dati personali*

1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dell'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'allegato *B*.

2. Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.

Art. 4.

*Interoperabilità con CIE*

1. La compatibilità e l'interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, è assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.

CAPO II

REGOLE TECNICHE DI BASE
E NORME PROCEDURALI

Art. 5.

*Supporto fisico ed informatico*

1. Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da un supporto informatico.

2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.

3. Il supporto fisico è dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalità informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonche di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato *B*.

Art. 6.

*Produzione, inizializzazione e formazione del documento*

1. La produzione del documento di soggiorno è riservata all'Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.

2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'allegato *B*.

4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, memorizza, secondo le modalità indicate nell'allegato *B*, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni nella banda ottica e nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.

5. L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento delle attività di cui ai precedenti commi. L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del documento di soggiorno.

Art. 7.

*SSCE-PSE e software di sicurezza*

1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con l'utilizzo dell'infrastruttura informatica già operante per il sistema di sicurezza del circuito di emissione della carta d'identità elettronica:

*a)* assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;

*b)* fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;

*c)* fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;

*d)* fornisce agli enti il software di sicurezza per l'attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno.

2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono all'interdizione dell'operatività del documento di soggiorno secondo le modalità descritte nell'allegato *B*.

Art. 8.

*Trasmissione e custodia del documento*

1. La trasmissione agli Enti dei documenti di soggiorno è effettuata dall'Istituto in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto dei valori.

2. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilità presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici giorni successivi alla ricezione della abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 6.

3. L'Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in attesa della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

*Procedure di sicurezza per la consegna e l'attivazione del documento*

1. L'attivazione informatica e la consegna del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:

*a)* l'Ente, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, identificato il titolare, secondo le modalità indicate nell'allegato *B*, e ricevuta la necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di soggiorno;

*b)* l'Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento di soggiorno, al titolare.

## CAPO III

## MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 10.

*Avvio della fase di rilascio*

1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la sostituzione del permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 3 agosto 2004

*Il Ministro dell'interno*
PISANU

*Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie*
STANCA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004*
*Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215*

ALLEGATO *A*

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICA

MODELLI

Legenda:
Nome: Cognome e Nome del Titolare
Valido fino al: Data di scadenza del documento
Luogo e data rilascio
Tipo documento
Note: Codice Fiscale + Zona a disposizione dell'autorità per campi aggiuntivi (fino a 5 righe)
Firma dell'autorità rilasciante
Firma del richiedente
a. Fotografia del titolare
b. Numero assegnato al documento in bianco
c. Zona con elemento DOVID

Data e luogo di nascita
Cittadinanza
Sesso
Note: Zona a disposizione dell'autorità per campi aggiuntivi (fino a 3 righe)
d. Banda a memoria ottica
e. Modulo Chip
f. Spazio riservato alla codifica ICAO con caratteri OCRB

ALLEGATO *B*

REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
- PSE -

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche del nuovo permesso di soggiorno elettronico (PSE) e l'architettura del circuito di emissione, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza nella loro accezione più ampia ed agli aspetti di interoperabilità con il documento di identità elettronico (CIE).

L'architettura è stata realizzata al fine di garantire:

- la sicurezza del circuito di produzione e formazione del nuovo permesso di soggiorno, per diminuire i rischi di contraffazioni e di furti;
- la sicurezza del circuito di emissione/produzione.
- l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati;
- la sicurezza del supporto fisico del documento, ai fini dell'identificazione a vista;
- la salvaguardia degli investimenti attraverso il riuso delle infrastrutture già presenti, utilizzate per analoghe applicazioni;
- la interoperabilità con la carta d'identità elettronica;
- il contenimento dei costi.

## 1.2. Obiettivi del permesso di soggiorno elettronico

I motivi ispiratori che hanno guidato la definizione dell'architettura del nuovo permesso di soggiorno sono:

- rispondere alla esigenza di produrre uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonché di consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti;
- fornire un supporto standard, perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e per garantire la massima apertura al mercato dei fornitori dei supporti;
- consentire un migliore monitoraggio dei confini del Paese, grazie ad uno strumento flessibile ed efficace in grado di agevolare i controlli nei punti di ingresso al Paese.

## 1.3 La struttura del Permesso di Soggiorno Elettronico

Il raggiungimento degli obiettivi presuppone l'utilizzo di materiali e tecnologie standard, affidabili e nello stesso tempo in grado di garantire alti livelli di sicurezza. Il solo utilizzo di un supporto plastico, per quanto sofisticato, non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sopra esposte.

Per questo la scelta e' stata quella di una carta ibrida in grado di ospitare anche un supporto informatico, costituito da un microprocessore, e un supporto ottico costituito da una banda a memoria ottica..

Il supporto informatico consente di memorizzare:

- i dati presenti sul documento in forma grafica, introducendo una duplicazione delle informazioni fondamentale ai fini della sicurezza;
- ulteriori informazioni e l'immagine digitalizzata della fotografia. Viene inoltre previsto lo spazio per registrare le impronte digitali quando, come previsto con la nuova Direttiva europea in corso di promulgazione, il loro utilizzo sarà possibile in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il supporto ottico consente di:

- replicare nella memoria ottica i dati presenti sul documento in forma grafica;
- riprodurre con una incisione laser visibile (embedded hologram) alcune informazioni relative al titolare ed al documento (fotografia, Cognome, Nome, N. Documento e Data di scadenza), in modo da innalzare i livelli di sicurezza del documento e rendere più sicura l'identificazione a vista.

Le caratteristiche grafiche del PSE sono riportate nell'allegato A.

## 2. Il circuito di emissione

### 2.1. Infrastruttura Organizzativa

Nel circuito di emissione intervengono gli enti nel seguito descritti:

| | |
|---|---|
| **Ufficio Territoriale di Governo (Sportello Unico)** | *Ente responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 34 comma 1 della legge 189/2002.* |
| **Questure** | *Ente responsabile degli accertamenti, per verificare l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno elettronico, e dei rilievi fotodattiloscopici.* |
| **Dipartimento P.S.** | *Sistema Informativo della Polizia Scientifica , responsabile del Sistema di Sicurezza del Circuito d'Emissione del Permesso di Soggiorno.* |
| **Istituto Poligrafico e Zecca della Stato** | *Ente a cui è riservata l'inizializzazione, la produzione e la formazione dei Permessi di Soggiorno Elettronico* |
| **Enti** | *Gli Uffici responsabili dell'attivazione informatica e della consegna del Permesso di Soggiorno Elettronico* |

# 3. Infrastruttura di rete

## 3.1 Le Infrastrutture condivise tra CIE e PSE

Come indicato negli obiettivi, una delle principali finalità che si prefigge il Permesso di Soggiorno elettronico è quella della interoperabilità con la CIE e, anche per favorire economie di spesa, di condividerne le infrastrutture nel modo più ampio possibile.

Nonostante la diversità dei due documenti e le differenti modalità di realizzazione, molte sono le componenti riusabili, specialmente quelle presso il sistema centrale e quelle presso i Comuni che potranno provvedere, in alternativa alle Questure, all'attivazione del documento stesso attraverso la generazione, stampa e consegna dei codici segreti personali l (PIN, PUK e CIP).

Il PUK è il codice identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento, il PUK è il codice da utilizzare per modificare il PIN e, infine, il CIP è il codice da comunicare in caso di furto o smarrimento del permesso di soggiorno.

Nello figura 1 è riportato uno schema che illustra graficamente la distinzione tra i flussi della CIE e quelli del PSE, con particolare riferimento alla infrastruttura di certificazione, elemento di condivisione e garanzia per l'interoperabilità tra i due documenti.

La condivisione delle infrastrutture oltre a rendere il permesso di soggiorno, alla stregua della carta d'identità elettronica, strumento per l'accesso ai servizi di "e-government", semplifica e rende maggiormente sicure le procedure di iscrizione e di variazione anagrafica del titolare del titolo di soggiorno.

## 3.2 Dotazioni delle Questure

- connessione al Sistema Informativo della Polizia Scientifica (SIPS), tramite le infrastrutture di rete della Polizia di Stato, i cui collegamenti sono attivi in tutte le Questure della Repubblica;
- software di sicurezza versione *client*, per la trasmissione al SIPS dei dati relativi al PSE.

**Fig. 1 – L'Infrastruttura di certificazione condivisa**
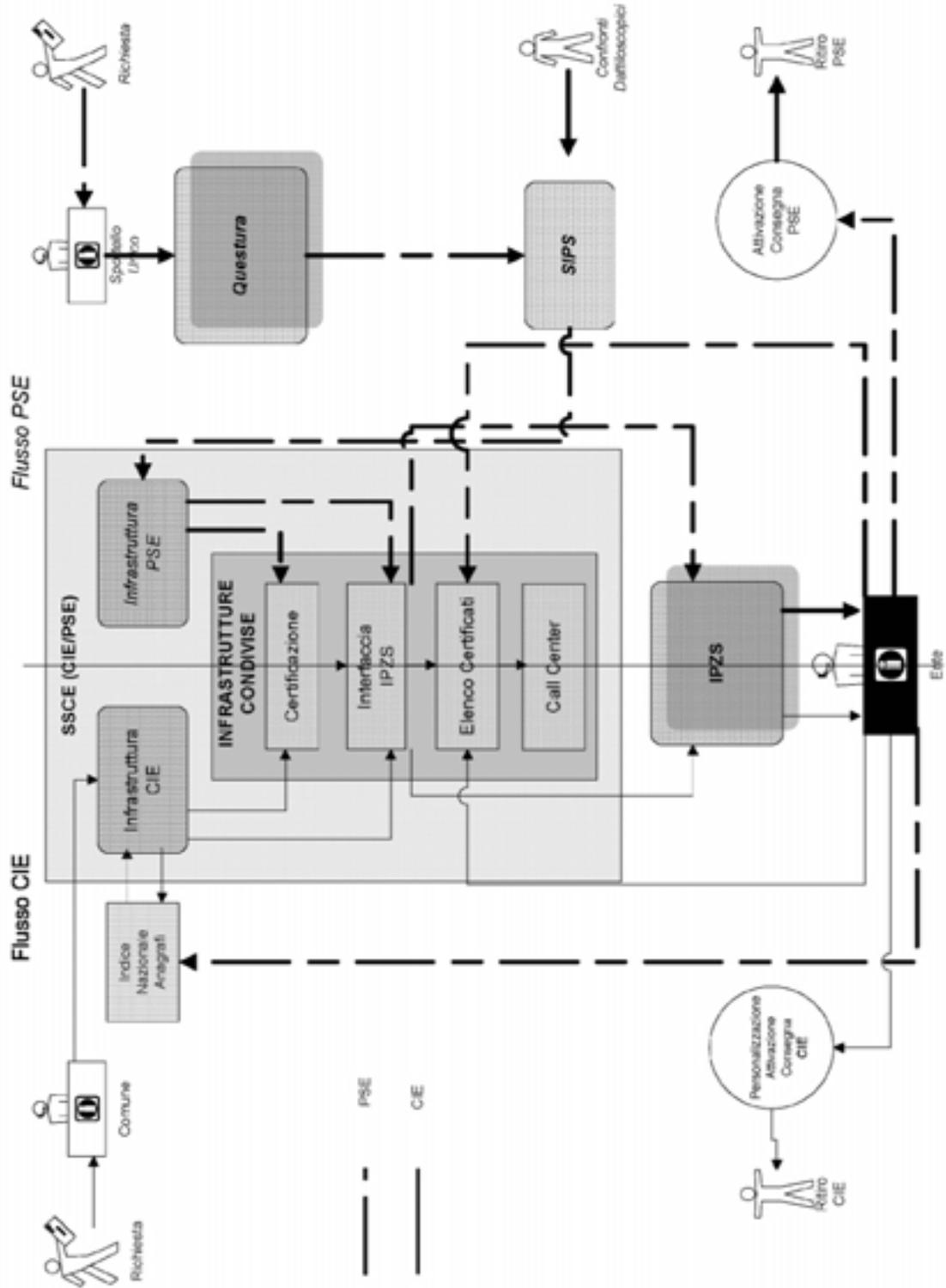
### 3.3 Dotazioni del SSCE-PSE

- connessione alle Questure per consentire la visualizzazione dei permessi di soggiorno e renderne possibile l'eventuale revoca;
- Connessione all'INA – Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), per la notifica delle variazioni anagrafiche;
- connessione diretta con l'IPZS per l'interscambio d'informazioni nella fase d'inizializzazione, di stampa e di notifica dei permessi di soggiorno stampati;
- software di sicurezza versione server per le funzionalità connesse alle diverse fasi di produzione, formazione, attivazione e rilascio del PSE. Tale software è il risultato di un adeguamento di quello realizzato per la CIE da cui è mutuato;
- infrastruttura di certificazione, per la generazione dei certificati di sicurezza e per la verifica dello stato dei certificati stessi. Per tali funzioni viene utilizzata la stessa infrastruttura di rilascio della CIE.

### 3.4 Dotazioni degli Enti

Gli Enti periferici, sono abilitati ad attivare e consegnare i permessi di soggiorno elettronici, limitando le loro funzioni alle fasi di: attivazione, stampa dei codici segreti (PIN), e comunicazione a SSCE-PSE dell'avvenuta consegna ed invio.

La notifica e la trasmissione del record PSE, per gli aggiornamenti anagrafici, sarà effettuata direttamente dal SIPS al CNSD.

Gli Enti dovranno essere dotati di uno specifico applicativo distribuito da SSCE-PSE che consentirà l'attivazione del permesso di soggiorno e la notifica dell'avvenuto rilascio al sistema SSCE-PSE.

# 4. Materiali, Standard di Riferimento e Tracciato record

La realizzazione del permesso di soggiorno elettronico, essenziale per innalzare i livelli di sicurezza del documento, si è resa necessaria per rispondere ai requisiti imposti dall'Unione Europea per unificare i singoli documenti nazionali (Regolamento CE 1030/2002).

L'esigenza di uniformità ha portato a definire, in ambito comunitario, le informazioni stesse presenti nel permesso di soggiorno che impone vincoli soprattutto per quanto attiene ai dati previsti quali obbligatori ed al "lay-out" del documento stesso.

La scelta nazionale, inoltre, di dotare il supporto fisico della componente elettronica, microprocessore, comporta l'adeguamento ai previsti standard internazionali, anche a garanzia del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## 4.1 Il Supporto Fisico

### 4.1.1 Le dimensioni Nominali e le componenti

Il supporto fisico deve essere conforme alle norme che regolamentano i Documenti di Identificazione, International Standards Organization (ISO)/IEC 7816-1, 7816-2 2.

Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come specificato nella norma ISO/IEC 7810: 1995 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.

Lo spessore del PSE, compresi eventuali "film" di protezione, dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 7810: 1995.

Il PSE, sarà costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti, nonchè con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.

Il PSE, dovrà rispondere alle specifiche definite:

- nella norma ISO/IEC 7810: 1995 relativamente a: deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura e umidità, inarcamento con l'uso, infiammabilità e durata.

- nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilità con l'ambiente.

Per quanto attiene alla presenza del microchip il PSE, per un uso normale durante il periodo di validità, deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816 - 1.

### 4.2 Il Microprocessore

E' il microcircuito composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso l'esterno, e da un circuito integrato *chip*, incastonati sulla scheda.

La capacità di elaborazione propria del microcircuito *chip* permette di annoverare il PSE come una *smartcard* (carta intelligente) .

La presenza di un vero sistema operativo e di una memoria riscrivibile e non volatile (EEPROM), rende possibile proteggere i dati memorizzati ed eseguire istruzioni e programmi, in modo del tutto simile ad un vero computer.

La caratteristica, propria del microcircuito, di poter nascondere informazioni all'*esterno* di esso, ed al contempo di poter eseguire istruzioni o programmi *interni*, rende possibile il **riconoscimento sicuro della carta per via telematica** ed aumentare la capacità di controllo sul territorio, abbinando al tradizionale controllo *a vista* anche un più moderno e sicuro riconoscimento elettronico.

La capacità di autenticazione *in rete* del documento, inoltre, ne può consentire un suo utilizzo per l'accesso a servizi telematici.

Abbinando alle potenzialità intrinseche dei microprocessori e dei certificati di autenticazione anche la presenza del *template* dell'impronta digitale, sarà possibile il confronto in locale tra il template contenuto sulla carta e quello letto da un eventuale terminale lettore di impronte digitali oltre all'autenticità della carta, anche la presenza del titolare.

In termini di capacità di memoria, il PSE dovrà utilizzare un microcircuito con una EEPROM dalla capacità minima di 32 Kb al fine di poter ospitare tutte le informazioni necessarie per il permesso di soggiorno.

Un'altra caratteristica del microcircuito è la presenza del co-processore crittografico, che rende estremamente veloci le operazioni di cifratura e di decifratura. Il motore crittografico presente sul PSE è in grado di eseguire, in modalità nativa, *almeno* l'operazione di RSA *signature* con chiavi di lunghezza non inferiore a 1024 bit.

Il circuito stampato, che protegge il *chip* dallo sforzo meccanico e dall'elettricità statica, deve essere conforme alla norma ISO 7816-3 che fornisce cinque punti di collegamento per potenza e dati.

Gli standard di riferimento, per il microcircuito e per i comandi del sistema operativo da esso ospitato, sono i seguenti ISO 7816-3,4,8.

Le specifiche per i comandi, nella forma di APDU, devono obbligatoriamente rispettare gli standard citati, essere in linea con quanto specificato per la CIE ed integrabili sulla base di eventuali future evoluzioni.

### 4.3 La Carta a memoria ottica

La carta ottica è realizzata in policarbonato, un materiale plastico di provenienza aeronautica, che garantisce un'ottima trasparenza per la scrittura su banda ottica, una elevata resistenza, una maggiore durata nel tempo ed un intervallo termico di utilizzo molto ampio (-40° +100°).

Il film è composto da diversi strati di materiale ed il supporto ottico registrabile è incapsulato tra due livelli di materiale protettivo trasparente che (sulla faccia esterna) è rinforzato da un ulteriore strato *antigraffio*.

La capacità di memoria di una carta ottica, a seconda dei modelli, va dai 4,1 Mb ai 6 Mb (ma tramite tecniche di compressione si può arrivare oltre i 20 Mb), che scendono a 2,86 Mb o a 4,89 Mb, a seconda dei modelli, in caso di pieno utilizzo della capacità d'identificazione e correzione degli errori.

Ogni carta ottica permette la creazione di settori variabili basati su tracce, consentendo così l'archiviazione di informazioni multiple ed indipendenti.

## 4.4 I Dati

Nel prosieguo sono indicate le informazioni contenute nel PSE, che sono riportate graficamente sul supporto plastico e memorizzate all'interno del microprocessore e della banda ottica.
I dati contrassegnati con una asterisco (*) sono, inoltre, incisi in maniera visibile sul supporto ottico.

| Descrizione Campo |
|---|
| Numero assegnato al documento (1) (*) |
| Cognome (*) |
| Nome (*) |
| Data di scadenza del documento (*) |
| Data di rilascio del documento |
| Luogo di rilascio del documento |
| Documento Tipo (Stato di emissione) |
| Sesso |
| Data di nascita |
| Cittadinanza |
| Nota 1 (Nome figlio) |
| Nota 2 (Nome figlio) |
| Nota 3 (Nome figlio) |
| Nota 4 (Nome figlio) |
| Nota 5 (Nome figlio) |
| Nota 6 (Nome figlio) |
| Nota 7 (Nome figlio) |
| Nota 8 (Nome figlio) |
| Nota 9 (Nome figlio) |
| Nota 10 (Nome figlio) |
| Firma del richiedente |
| Fotografia 23x28mm – 300dpi – 16 Ml di colori(a 24 bit) (*) |
| n. 2 (due impronte digitali, in formato immagine (1" x 1" – 500 dpi – 256 livelli di grigio) e in formato numerico (template) |

(1) Il numero assegnato al documento è composto da un prefisso di tre caratteri che indica lo stato in cui il PSE viene rilasciato e da un progressivo alfanumerico di sette caratteri. Ad esempio per l'Italia potrebbe essere "ITA0000001".

# 5. Misure di sicurezza

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità e l'architettura attraverso le quali ottenere in tutte le fasi della produzione e dell'utilizzo del PSE i corretti livelli di sicurezza e di interoperabilità del documento.

## 5.1 Sicurezza del Supporto Fisico

Il principio ispiratore è stato quello di garantire al PSE un supporto plastico difficilmente riproducibile e falsificabile se non con tecnologie molto sofisticate e costose.

Nel seguito sono elencati gli elementi utilizzabili per la sicurezza del supporto e per accertarne l'autenticità, anche attraverso il semplice esame visivo.

Questi elementi di sicurezza sono tipici del settore bancario e vengono applicati al supporto plastico in fase di produzione. La verifica dell'alterazione/presenza di questi elementi può essere facilmente eseguita sia visivamente sia utilizzando strumenti presenti sul mercato a costi contenuti.

Infine, la scelta del policarbonato per la realizzazione del supporto fisico, oltre a garantire la durata del supporto, costituisce un altro elemento di sicurezza. Infatti, il policarbonato rispetto al più usuale PVC aggiunge difficoltà in fase di personalizzazione non facilmente superabili con gli apparati reperibili sul mercato.

### 5.1.1 Elementi di Sicurezza grafici e di stampa

Gli elementi grafici stampati sul fronte e sul retro del PSE sono realizzati con accorgimenti propri delle carte valori:

- motivi antiscanner ed antifotocopiatura a colori;
- stampa con effetto rainbow (a sfumatura di colore graduale e progressiva);
- motivi grafici multicolore richiedenti elevata qualità di registro di stampa;
- personalizzazione con tecnica laser engrave (incisione grafica su policarbonato);
- inchiostri otticamente variabili (OVI - Optical Variable Ink);
- Inchiostri fluorescenti visibili all'ultravioletto.

## 5.2 Sicurezza della fase di personalizzazione

La personalizzazione del PSE sarà effettuata in forma centralizzata e, pertanto, potranno essere utilizzate tecniche di stampa sofisticate, quali ad esempio il *laser engrave*.

La tecnica del *laser engrave* consente di personalizzare il documento senza utilizzare inchiostri che potrebbero essere facilmente contraffatti. La stampa avviene per microforature del supporto, ottenute con delle piccole bruciature del materiale plastico. Le informazioni così ottenute non sono, ovviamente, più modificabili.

L'unica informazione che, per consentire un più agevole confronto a vista, rimane stampata con tecniche tradizionali, è la fotografia che, comunque, è replicata insieme agli altri dati nel microprocessore.

## 5.3 Affidabilità dei dati

Al fine di rendere sicuri i dati riportati nel permesso di soggiorno, gli stessi sono replicati all'interno del microprocessore in modo da evidenziare, con un controllo elettronico, eventuali difformità tra le informazioni riportate graficamente sul supporto e quelle memorizzate all'interno del microcircuito.

Esistono due distinti livelli di protezione dei dati conservati nel microcircuito: un livello fisico, ed un livello logico. La protezione a livello fisico è gestita dal produttore del *chip* che provvede a *mascherare* sulla carta, in maniera indelebile, il sistema operativo proteggendolo mediante una chiave segreta di cui esso solo è a conoscenza.

Il livello logico è invece gestito sia dall'entità che inizializza il PSE che dall'ente che la personalizza. Per i PSE le due entità coincidono e pertanto la sicurezza è ulteriormente garantita.

Tre sono le tipologie di dati che il microcircuito contiene:

1) le informazioni specifiche dell'hw e del sw;
2) le informazioni anagrafiche e identificative del titolare;
3) i dati relativi alla carta servizi, cioè necessari alla fruizione dei servizi erogati da un server remoto.

Per quanto riguarda la prima e la seconda tipologia di dati, la registrazione può avvenire soltanto dopo il superamento di particolari condizioni di test ed una volta effettuata, comporta la modifica dei diritti di accesso ai dati alla sola lettura.

Relativamente alla terza tipologia di dati, che fanno riferimento alla fruizione dei servizi, si deve far riferimento alla classificazione, standard e qualificati, ed alle modalità di registrazione definite per la carta d'identità elettronica, al fine di garantire la piena compatibilità.

## 5.4 La sicurezza del circuito

La migliore garanzia contro tentativi di contraffazioni, falsificazioni e utilizzo di carte rubate, si trova nella centralizzazione virtuale prevista dall'architettura del circuito d'emissione del PSE, che presenta caratteristiche analoghe a quello della CIE. In aggiunta, per il permesso di soggiorno, la personalizzazione centralizzata offre ulteriori sicurezze derivanti dal fatto che l'inizializzazione dei documenti e la loro personalizzazione avvengono in modalità sequenziale ed all'interno dello stesso edificio.

In tale logica, il Sistema di Sicurezza del Circuito d'Emissione dei PSE traccia tutte le operazioni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente sulla riservatezza delle informazioni e dei dati personali, per impedire l'emissione di documenti falsi e per individuare facilmente l'utilizzo fraudolento di documenti rubati e la contraffazione di documenti autentici.

### 5.4.1 La sicurezza degli accessi ai dati

Passando da un documento cartaceo ad uno di formato elettronico, il SSCE-PSE che certifica, rendendola sicura, l'emissione del documento, mantiene una copia elettronica del permesso di soggiorno.

Ciò pone nella necessità, a fini di sicurezza e nel rispetto delle norme di legge, di consentire l'accesso e la visualizzazione dei cartellini elettronici ai soli soggetti autorizzati.

A tal fine, il Sistema di Sicurezza (SSCE-PSE), garantisce la tracciabilità di tutte le attività per ogni singolo documento consentendo di risalire, in qualsiasi momento, alle informazioni di *chi ha fatto cosa e quando*, nel rispetto delle attuale normativa, durante tutte le fasi di formazione, compilazione, rilascio e rinnovo dei documenti.

Tutte le informazioni, verso gli utenti abilitati, vengono trasmesse cifrati a 128 bit in modalità "3 DES".

In tal modo pur migliorando e semplificando l'accesso ai dati agli Uffici autorizzati, non sono minimamente modificati i livelli di autorizzazione.

### 5.4.2 Furto delle Carte

I rischi derivanti da furti e falsificazioni, con l'adozione del modello elettronico, sono notevolmente ridotti, principalmente in virtù della natura del supporto e delle garanzie di inalterabilità delle informazioni riportate all'interno del microprocessore.

Il controllo a vista del documento, inoltre, è assicurato dalle particolari modalità di personalizzazione grafiche che utilizzano la tecnica del *laser engrave*, per la stampa del supporto plastico, e quella dell'*Embedded Hologram* per la replica di alcune informazioni sulla banda ottica. Le due tecnologie concorrono a realizzare una personalizzazione immodificabile, garantendo il contenuto da qualsiasi attacco.

Gli eventuali interventi meccanici che modifichino strutturalmente o fisicamente il PSE sarebbero immediatamente visibili.

Relativamente al microchip, questi non permette - grazie alla sicurezza del suo stesso sistema operativo, di modificare o scrivere informazioni se non alla presenza di determinate autorizzazioni.

Inoltre tutte le informazioni sensibili, sul chip, sono garantite contro l'alterazione, perché "firmate" elettronicamente.

### 5.4.3 Controlli a vista

L'intero circuito di sicurezza attraverso l'adozione dell'architettura a centralizzazione virtuale consente di innalzare il livello di qualità dei controlli, c.d. a vista, effettuati dalle Forze di Polizia per verificare l'identità delle persone sottoposte ai controlli stessi grazie all'utilizzo di particolari tecniche di stampa del documento e di certificazione delle informazioni in esso contenute.

Le sicurezze adottate durante le fase di inizializzazione e formazione del documento, comprese le repliche dei dati nel supporto elettronico ed in quello ottico, lo rendono molto più affidabile del modello cartaceo.

Laddove nascesse l'esigenza di un approfondimento sulla autenticità del PSE, due sono le possibili soluzioni:

- Controllo dei dati memorizzati nel chip. La lettura delle informazioni nel microprocessore, comprese quelle firmate con la chiave privata del circuito di emissione, consente di verificare la autenticità delle informazioni o la loro eventuale alterazione, immediatamente evidenziabili in fase di lettura.
- Controllo delle informazioni presso il SSCE-PSE. A differenza del passato oggi le Questure possono, collegandosi al SSCE-PSE, verificare, immediatamente se le informazioni in esso contenute corrispondono con quelle riportate nel documento.

### 5.4.4 Il servizio di validazione dei documenti

Presso il SSCE-PSE è presente un servizio telematico, che permette di controllare la validità dei documenti e stabilire se un PSE è interdetto, sconosciuto, oppure valido. Tale servizio è indispensabile per impedire l'operatività del PSE in caso di smarrimento, furto dello stesso o revoca del titolo.

Le procedure da seguire per l'interdizione della carta vengono descritte nel successivo paragrafo 8.

# 6. Processo di Emissione

Nel presente capitolo sono descritte in dettaglio le fasi operative previste dal circuito d'emissione.

Per una migliore comprensione del processo d'emissione si riporta un glossario di riferimento.

| | |
|---|---|
| **Fp** | **Fornitori microprocessori** |
| **IPZS** | **Istituto Poligrafico Zecca dello Stato** |
| **SSCE-PSE** | **Sistema di sicurezza del circuito di emissione per il permesso di soggiorno elettronico** |
| **E** | **Ente che attiva e consegna il PSE** |
| **R_PSE** | **Record Permesso di Soggiorno Elettronico** . E' composto dai dati anagrafici del titolare, da una sua fotografia e dai nominativi dei minori. |
| **ID_PSE** | **Numero identificativo del PSE**<br>Numero assegnato al documento, generato dal SSCE-PSE al momento della formattazione del record PSE. |
| **C_PSE** | **Certificato anticontraffazione del permesso di soggiorno**<br>- Certificato che lega il numero identificativo del documento alla coppia di chiavi asimmetriche (**Kpri e Kpub**), generate all'interno del microprocessore e, per quanto riguarda Kpri non esportabile all'esterno. Il certificato di sottoscrizione risponde alle direttive della normativa vigente e contiene il riferimento codice fiscale del titolare nel campo COMMON NAME.<br>- E' rilasciato dal SSCE-PSE e viene riportato nel microprocessore. |
| **Dati_processore** | **E' un file elementare che riporta alcuni dati univoci del processore**<br>Le informazioni che contiene sono: **Fp, numero seriale e data fabbricazione.** |
| **Dati_banda_ottica** | **E' un file elementare che riporta alcuni dati univoci del supporto ottico**<br>Le informazioni che contiene sono: **Fb, numero seriale e data fabbricazione.** |
| **PIN firma digitale** | **E' il PIN necessario al titolare per farsi installare** da un certificatore il servizio di firma digitale. |
| **PIN utente** | **E' il PIN necessario al titolare per utilizzare la chiave privata Kpri per le operazioni di autenticazione in rete.** Viene consegnato dall'Ente o con meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta). |

## 6.1 Produzione microprocessore

I Fornitori di microprocessori (**Fp**) provvedono alla fabbricazione dei supporti informatici ed alla mascheratura in ROM(EEPROM) del Sistema Operativo.

Applicano, in fase di produzione, un numero seriale progressivo univoco, sui supporti informatici da loro forniti e predispongono una distinta, cartacea ed elettronica, che riporta le seguenti indicazioni: ID fornitore, numero seriale, numero del lotto di produzione, data di produzione.

I fornitori, successivamente, inviano i loro prodotti, accompagnati dalle distinte, direttamente all'Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS).

Al fine di garantire la totale compatibilità tra i microprocessori, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori dovranno essere certificati tramite specifiche prove funzionali da effettuarsi presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e presso il Servizio Polizia Scientifica.

## 6.2 Produzione, inizializzazione e formazione del Permesso di Soggiorno Elettronico.

Per meglio comprendere le diverse fasi del circuito di emissione, è bene fare dei brevi cenni sull'organizzazione e sulla normalizzazione delle informazioni nel microprocessore.

### 6.2.1 Struttura delle informazioni nel microprocessore

Per consentire la registrazione delle informazioni nella memoria del microprocessore e garantire la completa interoperabilità dello stesso con quello della carta d'identità elettronica, per il PSE viene adottata una struttura fisica e logica coerente con quella della CIE, a cui si fa riferimento.

### 6.2.2 Struttura delle informazioni sulla banda ottica

Sulla banda ottica vi sono due aree di memorizzazione differenti ma sincrone:

- Una **area dati** che contiene, codificati in record di formato opportuno ($R_d$), i necessari dati della carta, del titolare e i servizi installati.
- Una **area di controllo** che contiene, codificate in formato opportuno ($R_c$), le informazioni di controllo e verifica dei corrispondenti $R_d$.

L'area controllo è assimilabile ad un registro incrementale delle operazioni avvenute sulla carta, e consente di stabilire con certezza *chi*, *dove* e *quando* ha effettuato ed autorizzato ogni operazione. La certezza viene stabilita dall'uso incrociato dei "sigilli" apposti da:

- Istituto Poligrafico dello Stato;
- SSCE.

A ciascun record $R_d$ dell'area dati corrisponde un record $R_c$ dell'area di controllo. I record dati possono avere formati multipli secondo necessità.

La successiva figura descrive graficamente la struttura di memorizzazione interna alla banda a memoria ottica:
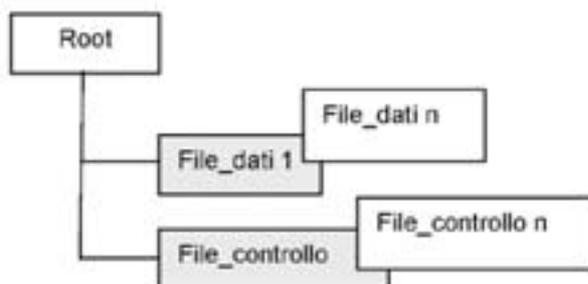
## 6.3 Le fasi preliminari

L'Istituto Poligrafico, responsabile della produzione, inizializzazione e formazione del PSE riceve, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la stima del fabbisogno annuale di documenti.

La consegna agli Enti, delegati alla attivazione e al rilascio dei permessi di soggiorno, avviene dopo che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha eseguito la Formazione del documento. Pertanto, il PSE, non subirà nessun trasferimento fisico fino a quando non sarà completamente personalizzato.

Nel seguito viene riportata una tabella di sintesi con le varie sottofasi e l'indicazione degli Enti competenti per l'attività.

| ATTIVITA' | ENTE |
|---|---|
| PRODUZIONE SUPPORTI | IPZS |
| GESTIONE RICHIESTA | UTG (Sportello Unico) |
| ACCERTAMENTI | QUESTURA |
| FORMATTAZIONE RECORD PSE | SSCE-PSE |
| INIZIALIZZAZIONE E FORMAZIONE | IPZS – SSCE-PSE |
| ATTIVAZIONE E RILASCIO | ENTI PERIFERICI – SSCE- PSE |
| PUBBLICAZIONE CERTIFICATI | SSCE – PSE |

### 6.3.1 Produzione Supporti

L'IPZS, attiva le procedure necessarie ai fini della:

- predisposizione del supporto fisico;
- inserimento nel supporto fisico del microprocessore e della banda ottica;
- stampa del logo e degli elementi grafici costanti e di sicurezza;
- inizializzazione elettrica del microprocessore;
- colloquio telematico con SSCE-PSE.

### 6.3.2 Gestione Richiesta

L'Ufficio Territoriale di Governo (sportello unico), ricevute le richieste di permesso di soggiorno, effettua:

- le verifiche sulla documentazione e sull'ammissibilità di concessione;
- trasmette alla Questura la documentazione necessaria per gli accertamenti;
- rilascia una ricevuta al richiedente e stabilisce, d'intesa con la Questura, la data per i rilievi fotodattiloscopici.

### 6.3.3 Accertamenti

La Questura, ricevuta la documentazione dall'UTG, esegue:

- gli accertamenti per verificare l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio;
- i rilievi fotodattiloscopici;
- trasmissione per via telematica al Sistema Informativo della Polizia Scientifica delle informazioni necessarie alla predisposizione del permesso di soggiorno.

### 6.3.4 Formattazione PSE e trasmissione record a IPZS

Il SSCE-PS, ricevuti i record:

- formatta R_PSE e genera il numero univoco nazionale ID_PSE. Il record, in attesa di divenire PSE, viene memorizzato nel *database* di SSCE-PSE;
- cifra il record, utilizzando la cifratura "3DES" con chiave a 128 bit, lo certifica, con il sua firma elettronica (Kpri di SSCE-PSE), e lo trasmette all'Istituto Poligrafico.

### 6.3.5 Inizializzazione e Formazione

Le sottofasi di inizializzazione e formazione, sono le più delicate dell'intero processo di emissione in quanto viene realizzato definitivamente il permesso di soggiorno elettronico e, i due elementi che lo costituiscono, supporto fisico e microprocessore, divengono un unico elemento inscindibile.

Dopo la fase di integrazione fisica del supporto plastico, con il microprocessore e la banda ottica, l'inizializzazione provvede alla integrazione logica tramite l'apposizione di codici univoci. La formazione, invece, è la fase nella quale avviene la personalizzazione grafica del documento e la memorizzazione, delle stesse informazioni, all'interno del microprocessore.

Inizializzare il PSE, di fatto, consiste nello strutturare il microprocessore, in "directory" e nell'impostare le condizioni di test necessarie a definire i diritti di accesso alle directory stesse.

La directory serve per tracciare tutte le fasi di inizializzazione e personalizzazione della Carta, per consentire l'installazione di servizi e per normalizzare le informazioni relative al titolare (informazioni alfanumeriche e fotografia) ed ai figli minori.

Durante la fase di formazione del PSE, invece, IPZS riporta i dati in formato elettronico su microprocessore e banda ottica, e in forma grafica sul supporto fisico e su quello ottico (embedded hologram).

La criticità maggiore, in entrambe le attività (che potrebbero essere eseguite sia separatamente che contestualmente), risiede nel fatto che qualsiasi inconveniente possa verificarsi non deve mettere a rischio l'integrità dei dati (per esempio scrivendo informazioni diverse sui vari supporti). Allo scopo si suggerisce di garantire agli apparati preposti alle attività continuità elettrica. L'applicazione di gestione della formazione delle carte, inoltre, dovrà prevedere controlli sull'intero flusso di lavorazione.

In particolare, IPZS, ricevuto il record dati da SSCE-PSE, provvede alla:

- generazione della struttura dati interna del microprocessore;
- generazione della struttura dati interna della banda ottica;
- scrittura dei file elementari che riportano i dati specifici del microprocessore e della banda ottica;
- impostazione delle condizioni di accesso a tali file;
- memorizzazione dei dati all'interno del microprocessore e della banda ottica. Al fine di consentire una identificazione sicura, e dare certezza sulla originalità del PSE, i dati memorizzati nel microprocessore devono essere firmati con il bollo elettronico di SSCE-PSE (Chiave privata di SSCE-PSE);
- stampa grafica dei dati sul supporto fisico.
- stoccaggio della carta e spedizione sorvegliata agli Enti responsabili dell'attivazione e del rilascio. Il permesso di soggiorno elettronico deve essere disponibile, presso gli Enti, entro 15 giorni.

### 6.3.6 Attivazione e Rilascio

Al termine della precedente sottofase il PSE è completo ma non ancora attivato. Ciò vuol dire che ad un eventuale controllo elettronico, locale o telematico, il documento risulterebbe "non emesso". Per trasformarlo in documento "valido" deve essere attivato e rilasciato.

Le fasi di attivazione e rilascio devono essere effettuate da una struttura decentrata in quanto, entrambe, richiedono la presenza del titolare.

Durante la presente sottofase l'**ENTE** esegue le seguenti attività:

- riceve da IPZS i "documenti formati" non ancora attivati;
- tramite il software di sicurezza identifica il titolare;
- tramite connessione ad SSCE-PSE;
- Il record relativo alle informazioni anagrafiche prelevate dal PSE attivato, al fine di garantire l'aggiornamento anagrafico dell'INA, viene notificato da SSCE al CNSD;
- Tramite il software di sicurezza stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP) e comunicano l'avvenuta attivazione del documento a SSCE-PSE. Il relativo record (R-PSE) memorizzato in SSCE-PSE passa dallo stato di "non emesso" a quello di "valido".

### 6.3.7 Pubblicazione Certificati

Per ogni permesso di soggiorno SSCE-PSE pubblica il certificato in una lista elettronica accessibile dagli utenti autorizzati ai controlli o ad erogare i servizi.

Analogamente per ogni documento revocato, il certificato viene pubblicato in una lista di certificati revocati (CRL o black list), anch'essa consultabile in rete.

I certificati presenti nelle liste, essendo emessi dalla stessa infrastruttura, sono interoperabili con quelli delle carte d'identità elettronica ed entrambe le liste condivisibili.

## 7. Interdizione dell'operatività del PSE

Le caratteristiche principali del nuovo PSE, che lo differenziano dal modello cartaceo, sono rappresentate dalla presenza del supporto informatico e dalla gestione centralizzata del flusso di emissione. Entrambi gli elementi da un lato aumentano il livello di sicurezza del nuovo documento e dall'altro offrono la possibilità di utilizzo del documento in modalità elettronica, sia in locale che per via telematica.

Proprio la possibilità di un utilizzo da remoto del documento, consente di revocare con meccanismi più rapidi ed efficienti un documento anche, per esempio, in caso di furto o smarrimento, al fine di impedirne un uso improprio.

Nel seguito vengono descritte le modalità a cui è necessario attenersi in caso di furto o smarrimento di un PSE.

1) il titolare telefona al numero verde del Call Center di SSCE-PSE e comunica l'avvenuto smarrimento/furto del PSE;
2) per motivi di sicurezza, l'interdizione temporanea del PSE avviene dopo aver verificato il codice di identificazione personale (uno dei codici assegnati in fase di rilascio);
3) a seguito di tale comunicazione nel record relativo al PSE viene apposto un "flag" e, per un periodo indeterminato il PSE non è in grado di accedere a servizi;
4) immediatamente dopo la comunicazione telefonica, il titolare del PSE deve presentare regolare denuncia ad uno degli uffici delle Forze di Polizia;
5) se si dovessero verificare condizioni da far decadere la necessità di presentare la denuncia (ad es. il PSE viene ritrovato), il titolare deve eseguire analoga procedura, a quella utilizzata per denunciare la scomparsa, per rendere il PSE nuovamente "NON interdetto".

**04A09639**



## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2004.

**Revoca della concessione n. 109/02 del 27 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Rialto Arte S.r.l. (provincia di Venezia).**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 109/2002 stipulata in data 27 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Rialto Arte S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di Marghera (Venezia), piazza Mercato;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che in caso di sospensione non autorizzata dell'attività «per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione»;

Considerato che la Rialto Arte Sr.l. ha da tempo cessato l'attività senza autorizzazione in quanto non ha dato riscontro alle numerose richieste dell'Amministrazione di urgenti comunicazioni e giustificazioni in ordine al mancato invio, che perdura dal 3 agosto 2003, dei dati di gioco al centro di controllo, e non provvede all'acquisto di cartelle per il gioco del bingo dal 25 luglio 2003;

Considerato che la cessazione dell'attività, in violazione degli obblighi convenzionali assunti, ha comportato un notevole danno erariale, stimabile in ragione di € 1.000.000 su base annua (atteso che nell'anno 2003

le entrate erariali derivanti dal gioco del bingo sono state pari a circa € 300.000.000 e le sale attive nello stesso anno sono state in media circa 300) e che tale danno va commisurato al periodo di inattività già decorso e fino all'eventuale avvio dell'attività di altro concessionario subentrante alla Rialto Arte S.r.l., risultando, pertanto, alla data del presente atto, di gran lunga superiore all'importo della cauzione prestata dalla Rialto Arte S.r.l., a garanzia dei propri obblighi convenzionali, con l'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio 2002, di € 516.457,00, rilasciato dalla Fideurass S.p.a.;

Considerato, altresì, che la Rialto Arte S.r.l., ha commesso grave irregolarità amministrativa e violazione della normativa tributaria, sanzionabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *d)* della citata convenzione, con la revoca della concessione, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento della penale di cui all'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pur avendo esibito all'atto della stipula della citata convenzione copia del versamento;

Visti i relativi atti istruttori, in particolare la lettera del 2 luglio 2003, protocollo n. 2003/30383/COA/BNG, notificata in data 24 novembre 2003, tramite l'Ufficio messi del comune di Mira, e la la lettera del 22 gennaio 2004, protocollo n. 2004/3724/COA/BNG, con le quali sono state richieste informazioni in merito al bonifico non accreditato, per consentire all'Amministrazione gli accertamenti del caso, nonché la lettera del 23 marzo 2004, protocollo n. 2004/16346/COA/BNG, ricevuta il 30 marzo 2004, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per i motivi sopraindicati, l'avvio dei procedimenti di revoca della convenzione di concessione n. 109/2002 del 27 febbraio 2002, e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Considerato che la Rialto Arte S.r.l. non è intervenuta nei procedimenti sopraindicati;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, e dell'art. 13, comma 1, lettera *d)* della convenzione di concessione n. 109/2002, stipulata in data 27 febbraio 2002, è revocata, nei confronti della Rialto Arte S.r.l., la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

2. Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile la cauzione di cui all'atto di fideiussione n. 020208 del 15 febbraio 2002, rilasciato dalla Fideurass S.p.a., per l'intero importo di € 516.457,00.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 21 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

**04A09562**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 luglio 2004.

**Riconoscimento, al sig. Giuliani Andrés Ramòn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Giuliani Andrés Ramòn cittadino argentino ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito nella Repubblica Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Giuliani Andrés Ramòn è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 23 giugno 2003 dall'Universidad Nacional De Rosario (Repubblica Argentina) al sig. Giuliani Andrés Ramòn nato ad Armstrong (Repubblica Argentina) il 31 agosto 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Giuliani Andrés Ramòn è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o auto-

nomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A09523**

DECRETO 28 luglio 2004.

**Riconoscimento, al sig. Palamarciuc Mihail, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Palamarciuc Mihail, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico generico, conseguito nella Repubblica Moldova ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Palamarciuc Mihail è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico generico rilasciato in data 24 giugno 1976 dall'Istituto di Stato di Medicina di Chisinau (Repubblica Moldava) al sig. Palamarciuc Mihail, nato Peperita Briceni (Moldavia) il 24 novembre 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Palamarciuc Mihail è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A09519**

DECRETO 5 agosto 2004.

**Riconoscimento, alla dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled, cittadina somala, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in gastroenterologia conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in gastroenterologia, rilasciato in data 22 luglio 1993 dal Ministero della sanità rumeno alla dott.ssa Fardowsa Abdulahi Nur Guled, nata a Mogadiscio (Somalia) il 16 marzo 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A09518**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2004.

**Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'obbligo formativo per l'anno 2004.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 3, comma 137;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della II variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il corrente anno 2004 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo

2003, € 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9, Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.

| **Regioni** | 15-16-17enni | **Ripartizione delle risorse in €** |
|---|---|---|
| Piemonte | 17.027 | 13.339.509 |
| Valle d'Aosta | 397 | 311.023 |
| Liguria | 3.103 | 2.430.992 |
| Lombardia | 46.034 | 36.064.542 |
| *Provincia Autonoma di Bolzano* | 5.581 | 4.372.338 |
| *Provincia Autonoma di Trento* | 3.639 | 2.850.912 |
| Veneto | 21.646 | 16.958.185 |
| Friuli Venezia Giulia | 3.186 | 2.496.017 |
| Emilia Romagna | 8.769 | 6.869.921 |
| Toscana | 8.740 | 6.847.202 |
| Umbria | 1.460 | 1.143.812 |
| Marche | 2.571 | 2.014.206 |
| Lazio | 9.334 | 7.312.561 |
| Abruzzo | 3.546 | 2.778.052 |
| Molise | 764 | 598.543 |
| Campania | 43.507 | 34.084.807 |
| Puglia | 27.674 | 21.680.716 |
| Basilicata | 1.502 | 1.176.716 |
| Calabria | 10.687 | 8.372.544 |
| Sicilia | 34.466 | 27.001.791 |
| Sardegna | 7.653 | 5.995.611 |
| **TOTALE** | | **204.700.000** |

Fonte: Elaborazioni Isfol sui dati Istat e Miur al 2002

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II nota di variazione.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

4. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le Amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 13 settembre 2004

*Il direttore generale:* BULGARELLI

**04A09476**

DECRETO 17 settembre 2004.

**Sostituzione del liquidatore di tre società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Forlingieri Sandro, residente in Roma, via delle Mimose n. 45, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Sannio 2000», con sede in Roma, costituita in data 6 febbraio 1984, rogito notaio Pensabene Perez Giuseppe, repertorio n. 21137, B.U.S.C. n. 28179, codice fiscale n. 06433110589, in sostituzione del sig. Amata Carlo;

cooperativa «La Romanina», con sede in Roma, costituita in data 20 luglio 1995 rogito notaio De Paola Fernando repertorio n. 103814, B.U.S.C. n. 34502 codice fiscale n. 04938301001, in sostituzione del sig. Memeo Romolo;

cooperativa «Latium - Cons. Laziale di commercializzazione prodotti agroalimentari», con sede in Roma, costituita in data 22 ottobre 1985, rogito notaio Pastore Gabriele, repertorio n. 10137, B.U.S.C. n. 29127, codice fiscale n. 07217870588, in sostituzione del sig. Rotolo Roberto.

Roma, 17 settembre 2004

*Il reggente:* PICCIOLO

**04A09515**

DECRETO 17 settembre 2004.

**Sostituzione del liquidatore di due società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Mini Paolo Maria, residente in Roma, Lucrezio Caro n. 63, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

cooperativa «Teatro D 2», con sede in Roma, costituita in data 25 gennaio 1989, rogito notaio Destino Caterina repertorio n. 4347, B.U.S.C. n. 31044, codice fiscale n. 03552771002, in sostituzione del sig. Capitano Francesco;

cooperativa «Roma Lavoro», con sede in Roma, costituita in data 21 marzo 1996, rogito notaio Mazza Antonio repertorio n. 3864, B.U.S.C. n. 34543, codice fiscale n. 05078031001, in sostituzione del sig. Rocco Luigi.

Roma, 17 settembre 2004

*Il reggente:* PICCIOLO

**04A09516**

DECRETO 24 settembre 2004.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 5/2002 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Asti;

Vista la nota del 13 settembre 2004 pervenuta allo scrivente ufficio in data 23 settembre 2004 con la quale la sig.ra Guariento Liviana rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti a partire dal 13 settembre 2004;

Vista la nota prot. del 21 settembre 2004 (pervenuta a questo ufficio il 23 settembre 2004, con la quale la CGIL di Asti comunica di sostituire un proprio componente, la sig.ra Guariento Liviana dimissionaria, all'interno del precitato comitato provinciale INPS di Asti, con il sig. Rissone Adriano;

Decreta:

Il sig. Rissone Adriano è nominato componente del comitato provinciale INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della CGIL di Asti, in sostituzione della sig.ra Guariento Liviana, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 24 settembre 2004

*Il dirigente:* FERSINI

**04A09501**

DECRETO 6 ottobre 2004.

**Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità;

Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalità di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

*Incentivo al posticipo del pensionamento*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art. 1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilità di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.

*Procedura*

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di anzianità di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate per periodi successivi alle decorrenze di cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione recuperata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

*Il Ministro del lavoro*
*e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro*
*dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77*

Prot. *(Allegato 1)*

# Incentivo al posticipo del pensionamento ("bonus")

**(Art. 1, comma 12 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 243)**

**Alla sede (Istituto/Ente)** ____________________di:_______________________________
**All'azienda**______________________________ Matricola azienda___________________
Via ___________________________________ cap_______ Città_________________
C.F.__________________________________

**Io sottoscritto/a**
Cognome _____________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________
nato/a il (gg/mm/aa) ____________________________________________________
a (comune o stato estero, di nascita) ___________________________provincia ______
codice fiscale ____________________________________

**residente in**
città _________________________________________________________________
via/piazza _____________________________________________________________
cap ___________ numero telefono ______________________________________
e-mail _________________________________________________________________

**Dichiaro** di voler esercitare il diritto al "bonus" previsto dalla legge 243/2004 e di rinunciare pertanto all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme sostitutive della medesima.

**Dichiaro** di **non** essere titolare di trattamenti pensionistici diretti e di **non** avere in corso domande di pensione.

**Chiedo** all'Istituto/Ente di trasmettere al datore di lavoro la certificazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Luogo e data Firma del richiedente

------------------------------------------------ ------------------------------------------------

---

Il diritto al "bonus" decorre dal mese di ricezione da parte dell'Istituto/Ente previdenziale della presente richiesta o dalla data di apertura della "finestra" per l'accesso alla pensione di anzianità, se successiva.

Il diritto scade il 31 dicembre 2007 o al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia, se anteriore, o quando si decide di andare in pensione.

**04A09752**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2004.

**Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement».**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che, con decreto ministeriale, siano dettate, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, le modalità tecniche di attuazione del relativo avviso;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Sentito il Ministero delle attività produttive;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

*Ammissibilità del collocamento pianificato di marchi e prodotti*

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement» con le modalità tecniche previste dal presente decreto.

2. Le forme di collocamento pianificato di cui al comma 1 sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2.

Art. 2.

*Requisiti e limiti di applicazione*

1. La presenza di marchi e prodotti è palese, veritiera e corretta, secondo i criteri individuati negli articoli 3, 3-*bis* e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. Essa deve integrarsi nello sviluppo dell'azione, senza costituire interruzione del contesto narrativo.

2. Ai fini della riconoscibilità delle forme di collocamento pianificato di cui all'art. 1, l'opera cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza dei marchi e prodotti all'interno del film, con la specifica indicazione delle ditte inserzioniste.

3. Alle forme di collocamento di marchi e prodotti di cui all'art. 1 si applicano i divieti e le limitazioni di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, all'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2004

*Il Ministro:* URBANI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2004*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 347*

**04A09597**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 settembre 2004.

**Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 (12º bando) del «settore turistico-alberghiero» - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Liguria, da agevolare con le risorse finanziarie, di cui alla misura 3.3-sottomisura B - del DOCUP Liguria 2000-2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione della graduatoria regionale ordinaria;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e del 30 gennaio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi del settore «turistico-alberghiero» del 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001 e le successive rettifiche del 10 gennaio 2002, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano

concernenti le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del settore «turistico-alberghiero» del 2001;

Visto il decreto del 12 luglio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni dei bandi «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando) e, tra queste, quella ordinaria della regione Liguria;

Vista la convenzione del 26 febbraio 2003 della regione Liguria con il Ministero delle attività produttive, con la quale, in esecuzione di quanto previsto nel Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) e nel Complemento di programmazione, si prevede che la sottomisura 3.3 B, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la nota della regione Liguria n. 39972/848 del 13 marzo 2003 con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sulla sottomisura 3.3 B del Doc.U.P. 2000-2006, per un importo complessivo di euro 2.525.718 per le aree ob. 2 e 2.574.670 per le aree a sostegno transitorio da assegnare alle iniziative cofinanziabili ai fini dello scorrimento della graduatoria del settore «turismo» del 12º bando 2001;

Vista la nota n. 54279/300 del 23 aprile 2004, con la quale la regione Liguria comunica gli esiti della verifica effettuata circa la coerenza dei programmi di investimento inseriti nella graduatoria ma non agevolati, con i «Progetti integrati per il turismo» come definiti nel complemento di programmazione del Doc.U.P. Liguria al fine di individuare le iniziative agevolabili con lo scorrimento di cui trattasi;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

*Articolo unico*

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del Doc.U.P. Liguria 2000-2006, a valere sulla sottomisura 3.3 B del Doc.U.P. medesimo, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento della graduatoria ordinaria del bando «turistico-alberghiero» del 2001 (12º bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria ma non agevolati e coerenti con i «Progetti integrati per il turismo», così come indicato dalla stessa regione Liguria. Sulla base del predetto criterio di selezione risulta agevolabile il progetto della ditta Gestal GE S.r.l. n. 82218-11, inserito in 13ª posizione della graduatoria e con contributo calcolato di 429.208 euro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2004

*Il direttore generale:* PASCA DI MAGLIANO

**04A09500**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2004.

**Autorizzazione, alla società «Ecocert Italia S.r.l.», in Catania, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996 che autorizza l'Organismo di controllo «Associazione Ecocert Italia» ad esercitare le attività di controllo relative al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

Vista l'istanza presentata da «Associazione Ecocert Italia» con la quale chiede a questo Ministero l'autorizzazione alla cessione del ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica alla società «Ecocert Italia S.r.l.»;

Vista la disponibilità dichiarata dalla società «Ecocert Italia S.r.l.» di acquisire il ramo di attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»;

Sentito il parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, espresso nel verbale di riunione n. 40/2004 del 17 marzo 2004, in merito alla continuità del sistema di controllo nell'ambito del trasferimento del ramo di attività da «Associazione Ecocert Italia» a «Ecocert Italia S.r.l»;

Vista la nota n. 120363 del 5 maggio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto le condizioni per il trasferimento dell'attività di controllo da «Associazione Ecocert Italia» alla società «Ecocert Italia S.r.l.»;

Visto il verbale di assemblea dei soci della società «Ecocert Italia s.r.l.» del 7 giugno 2004 che delibera l'acquisizione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia»;

Visto il contratto di cessione di ramo d'azienda, redatto in Catania in data 11 giugno 2004 con numero di repertorio 18827, tra «Associazione Ecocert Italia» quale parte cedente e la società «Ecocert Italia S.r.l.» quale cessionario;

Visto il verbale di assemblea dei soci di «Associazione Ecocert Italia» del 14 luglio 2004 che delibera la cessione del sistema di controllo delle produzioni da agricoltura biologica alla società «Ecocert Italia S.r.l.»;

Esaminata la documentazione trasmessa relativa ai requisiti dei rappresentanti della società «Ecocert Italia S.r.l.», previsti nell'allegato II del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220;

Considerato, che il trasferimento dell'attività di controllo delle produzioni da agricoltura biologica da «Associazione Ecocert Italia» alla società «Ecocert Italia S.r.l.», assicura la continuità del sistema di controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Ecocert Italia S.r.l.», con sede in Catania, corso delle Provincie n. 60, è autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari alle medesime condizioni di autorizzazione concesse all'«Associazione Ecocert Italia» con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996.

2. All'«Associazione Ecocert Italia» è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, concessa con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 9697167 del 18 dicembre 1996.

3. La società «Ecocert Italia S.r.l.», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare la propria attività a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

4. Al fine di consentire lo smaltimento delle etichette autorizzate da «Associazione Ecocert Italia» è concesso l'impiego delle stesse per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'Organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 27 agosto 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09477**

DECRETO 27 settembre 2004.

**Riconoscimento del Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato Centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle

I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela e soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» con decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 giugno 2002;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio. di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina con sede in Sondrio, via Trieste n. 66, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Bresaola della Valtellina» registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Bresaola della Valtellina».

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attivita di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'autorizzazione della I.G.P. «Bresaola della Valtellina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio per la tutela del nome «Bresaola della Valtellina» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Bresaola della Valtellina» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

*Il direttore generale:* ABATE

**04A09592**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 settembre 2004.

**Rettifica del decreto dirigenziale 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentato, ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12993 - Beni culturali tema 9, presentato da Thesauron S.r.l. e Publitel S.p.a.;

Vista la nota di Thesauron S.r.l. del 30 giugno 2003 prot. Miur n. 5804 del 7 luglio 2003, con la quale la società, venuta a conoscenza che la Publitel, con sentenza rif. n. 165/03 del Tribunale di Torino a far data dal 6 maggio 2003 era stata dichiarata fallita, ritenendosi notevolmente danneggiata dal ritardo subito nel perfezionamento della sottoscrizione del contratto ed avendo da tempo avviato alcune attività relative al progetto, manifestava l'intenzione di proseguire e completare il progetto da sola, avvalendosi per le parti specifiche, non riscontrabili in professionalità interna, di prestazioni e consulenze esterne;

Richiesti, al riguardo, con nota del 5 agosto 2003, prot. n. 6772, all'esperto ministeriale e all'Istituto convenzionato, i necessari supplementi istruttori;

Acquisite le risultanze dei supplementi istruttori il 24 giugno 2004, prot. Miur n. 6294, da parte dell'esperto ministeriale e il 21 luglio 2004, prot. Miur n. 7343, da parte dell'Istituto convenzionato, che ritengono valido il progetto rimodulato a seguito dell'uscita di Publitel, con l'attribuzione a Tiscali S.p.a. — in qualità di consulente esterno — dell'esecuzione della maggior parte delle attività precedentemente in carico alla stessa Publitel, in qualità di cointestatario;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, preso atto delle risultanze dei supplementi istruttori sopraddetti, nella seduta del 20 luglio 2004 ha espresso parere favorevole alle variazioni richieste;

Fermo restando il costo ammesso e il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, a seguito delle variazioni citate nelle premesse, la scheda ivi allegata, relativa al progetto n. 12993 è annullata e sostituita dalla scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

---

ALLEGATO

*Sezione A - Generalità del progetto.*

Protocollo n. 12993 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca.

Titolo: analisi e sviluppo di un modello di sistema integrato di offerta basato su tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione finalizzato alla fruizione dei beni culturali da parte di persone con bisogni speciali e applicazione sperimentale nel Museo archeologico nazionale di Reggio.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º luglio 2002.

Durata mesi: 36.

Progetto di formazione.

Titolo: beni culturali per tutti.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º ottobre 2002.

Durata mesi: 16.

Ragione sociale/Denominazione ditta/e Thesauron S.r.l. - Messina (ME).

Costo totale ammesso € 4.693.000,00

di cui attività di ricerca industriale € 3.749.000,00

di cui attività di sviluppo precompetitivo € 483.000,00

di cui attività di formazione € 461.000,00

al netto di recuperi pari a € 71.000,00

*Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.*

Ricerca:

| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | € 3.541.000,00 | € 284.000,00 | € 3.825.000,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob.2/Phasing Out | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Non Eleggibile | € 208.000,00 | € 199.000,00 | € 407.000,00 |
| Extra UE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE ... | € 3.749.000,00 | € 483.000,00 | € 4.232.000,00 |

Formazione:

| | |
|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | € 461.000,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 |
| Elegg. Ob.2/Phasing Out | € 0,00 |
| Non Eleggibile | € 0,00 |
| Extra UE | € 0,00 |
| TOTALE ... | € 461.000,00 |

*Sezione C - Forma e misura dell'intervento.*

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata *:

| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | 75% | 50% |
| Eleggibile lettera *c)* | 70% | 45% |
| Elegg. Ob.2/Phasing Out | 70% | 45% |
| Non Eleggibile | 70% | 45% |
| Extra UE | 0% | 0% |

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%):

10% Progetti presentati da PMI.

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: contributo nella spesa nella misura sotto indicata.

Eleggibile lettera *a)* 100%.

Eleggibile lettera *c)* 100%.

Elegg. Ob.2/Phasing Out 100%.

Non eleggibile 100%.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (Totale) fino a € 3.493.900,00:

di cui per ricerca fino a € 3.032.900,00.

di cui per formazione fino a € 461.000,00.

*Sezione D - Condizioni specifiche.*

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

acquisizione di una delibera da parte dei soci contenente la disponibilità a finanziare il progetto mettendo a disposizione di Thesauron l'importo complessivo di € 1.270.100,00 sotto forma di apporto di mezzi freschi in conto capitale o di finanziamenti soci da rimborsare dopo la conclusione del progetto;

le singole erogazioni delle agevolazioni sono subordinate agli effettivi versamenti in conto capitale o in conto finanziamento soci che dovranno avvenire in maniera proporzionale in funzione dello stato di avanzamento del progetto stesso nonché essere aggiuntivi a quelli necessari per coprire eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

**04A09603**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## REGIONE CALABRIA

DECRETO 13 agosto 2004.

**Autorizzazione regionale, alla soc. Mangiatorella S.p.a, per la miscelazione delle acque minerali della serie S con le acque minerali della serie M, ricadenti all'interno della concessione mineraria Mangiatorella nel comune di Stilo.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 2 dicembre 2003, acquista agli atti il 4 marzo 2004, il sig. Pietro Federico, in qualità di rappresentante legale della «Mangiatorella S.p.a.», con sede legale in Reggio Calabria, via Nazionale n. 85, II trav., zona industriale S. Gregorio e stabilimento industriale per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Mangiatorella» nel comune di Stilo loc. Mangiatorella, ha chiesto l'autorizzazione regionale per la miscelazione dell'acqua minerale proveniente dalle captazioni della serie S, con le acque minerali provenienti dalle captazioni denominate M1 - M2 - M10 - M11 - M12, ubicate all'interno della concessione mineraria Mangiatorella, dando atto che la serie S è stata autorizzata con delibera della G.R. n. 6253 del 5 dicembre 1994;

Vista la relazione, datata 19 giugno 2003, dell'Università di Messina - Dipartimento di chimica organica e biologica con la quale si attesta che «... la miscelazione di tutte le acque in questione (serie S e serie M) per la produzione dell'acqua minerale naturale Mangiatorella appare congrua e giustificata»;

Visto il parere favorevole rilasciato dal settore chimico del dipartimento provinciale dell'ARPACAL di Reggio Calabria n. 567 del 26 maggio 2004 per la miscelazione delle acque provenienti dalle sorgenti su indicate;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto D.P.G. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001, che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato di:

autorizzare la soc. Mangiatorella S.p.a., con sede legale in Saponara (Messina) via Roma, 5 e stabilimento di produzione nel comune di Stilo (Reggio Calabria), alla miscelazione delle acque minerali attinte alle sorgenti della serie S, autorizzate con delibera n. 6253 del 4 dicembre 1994, con le acque attinte alle sorgenti denominate M1 - M2 - M10 - M11 - M12, tutte ricadenti all'interno della concessione mineraria Mangiatorella nel territorio comunale di Stilo (Reggio Calabria);

dare atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 339/1999;

dare mandato al dipartimento prevenzione dell'ASL competente per territorio, cui sarà trasmessa copia del presente decreto, per la vigilanza segnalando al dipartimento sanità della regione Calabria eventuali deficienze igienico-sanitarie e/o irregolarità.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 agosto 2004

*Il dirigente del settore:* BRANCATI

**04A09502**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 30 settembre 2004*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2409 |
| Yen giapponese | 137,17 |
| Corona danese | 7,4416 |
| Lira Sterlina | 0,68680 |
| Corona svedese | 9,0588 |
| Franco svizzero | 1,5524 |
| Corona islandese | 87,85 |
| Corona norvegese | 8,3410 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,57560 |
| Corona ceca | 31,660 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 247,41 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6677 |
| Lira maltese | 0,4289 |
| Zloty polacco | 4,3797 |
| Leu romeno | 41135 |
| Tallero sloveno | 239,9800 |
| Corona slovacca | 40,055 |
| Lira turca | 1863600 |
| Dollaro australiano | 1,7212 |
| Dollaro canadese | 1,5740 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6745 |
| Dollaro neozelandese | 1,8414 |
| Dollaro di Singapore | 2,0937 |
| Won sudcoreano | 1429,39 |
| Rand sudafricano | 7,9792 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A09824**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Every Spray»

*Estratto decreto n. 102 del 17 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario EVERY SPRAY antiparassitario ad azione rapida per uccelli da gabbia e da voliera.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imola), via Matteotti, 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Produttore: officina Pharmac Italia S.r.l. sita in Rozzano (Milano), viale Umbria, 55/57;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bombola da 200 ml - A.I.C. n. 103637017.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: permetrina tecnica 93% 0,2 g, tetrametrina tecnica 92% 0,3 g, piperonil butossido 90% 1,7 g,;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da insetti e parassiti degli uccellini da gabbia e da voliera.

Specie di destinazione: uccellini da gabbia e da voliera.

Validità: ventiquattro mesi in confezione integra.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09481**

### Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectina»

*Estratto decreto n. 103 del 20 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTINA pasta orale 1,87% per cavali (ivermectina).

Procedure mutuo riconoscimento n. IR/V/0124/001 e IR/V/0124/001/V001.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Camlough Road - Newry (Irlanda del Nord).

Produttore: Officina Norbrook Laboratories Limited - Camlough Road - Newry (Irlanda del Nord).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 10 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512012;

scatola 1 siringa da 6,42 g - A.I.C. n. 103512024;

scatola 2 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512036.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 1.87% p/p (1.87 mg/g);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dei seguenti parassiti interni del cavallo: così come indicato negli stampati illustrativi allegati al decreto di autorizzazione.

Tempi di sospensione: tessuti edibili: trentaquattro giorni.

L'uso del farmaco non è permesso nelle giumente che producono latte destinato al consumo da parte dell'uomo.

Validità: diciotto mesi.

Questo è un prodotto monodose. eliminarlo dopo l'uso.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

**04A09482**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucantime»

*Estratto provvedimento n. 169 del 2 settembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCANTIME nella confezione: scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 102193012.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo I: modifica denominazione del produttore del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, la variazione tipo I concernente la modifica della denominazione del sito produttivo del prodotto finito già autorizzato da Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialite in Haupt Pharma Livron -1 rue Comte de Sinard - 26250 Livron - France.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09483**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxiciclina 20% Ceva Vetem S.p.a.».

*Estratto provvedimento n. 178 del 20 settembre 2004*

Oggetto: medicinale veterinario DOXICICLINA 20% CEVA VETEM S.p.a..

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., via Colleoni n. 15, Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

contenitore in polietilene da 250 g - A.I.C. n. 103590016;

contenitore in polietilene da 500 g - A.I.C. n. 103590028;

contenitore in polietilene da 1000 g - A.I.C. n. 103590030.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Ceva Vetem S.p.a. sita in Cavriago (Reggio Emilia) via Leopardi, 2c anche presso l'officina Unione Commerciale Lombarda S.p.a. sita in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A09484**

# AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

## Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, per il quadriennio 2002-2005

Il giorno 23 settembre 2004, alle ore 12,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.: il Presidente, Avv. Guido Fantoni (Firmato)

per le Confederazioni sindacali:

CGIL (Firmato)

CISL (Firmato)

UIL (Firmato)

CIDA (Non Firmato)

CONFEDIR (Firmato)

CONFSAL (Firmato)

COSMED (Firmato)

Al termine della riunione le parti, con la sola eccezione della CIDA, sottoscrivono l'allegato Accordo collettivo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005.

Art. 1.
*Campo di applicazione*

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

Art. 2.
*Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva*

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Area II: dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali.

Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Area IV: dirigenza medico - veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Area V: dirigenti dei comparti scuola e istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici.

Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.
*Disposizioni particolari*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI e VII.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l'unicità del contratto, le parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.

Art. 4.
*Norme finali*

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.
*Norma programmatica*

1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 (indicati nella parte II dell'ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 maggio 2004) tutti appartenenti all'area dirigenziale I, a seguito dell'istituzione presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 145 del 2002 nonché dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2004, n. 108, saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei citati dirigenti.

Art. 6.
*Disapplicazioni*

1. Il presente contratto sostituisce integralmente i contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998 e 9 agosto 2000.

---

ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 2, comma 1, le parti evidenziano che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la dirigenza delle professioni sanitarie istituita con legge n. 251 del 2000 e regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004.

(Firmato).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale avente caratteristiche omogenee, le parti sollecitano, un intervento normativo per l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato nella categoria EP del comparto Università) addetto all'assistenza nei policlinici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Ciò in analogia a quanto già verificatosi per i professionisti

degli enti pubblici ed i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'art. 7, comma 4 della legge n. 145 del 2002.

(Firmato).

DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL

Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, la CISL, la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta nella dichiarazione congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale sia estesa anche al personale medico, professionista e amministrativo equiparato alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, nonché a tutto il personale inquadrato nella categoria EP.

(Firmato CISL UIL CGIL)

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

*Composizione delle aree*

La Confedir conferma la propria contrarietà sulla composizione dell'area VI, che unisce i dirigenti delle agenzie fiscali con quelli degli enti pubblici non economici; a riguardo, sulla base del decreto legislativo n. 300/1999, si ritiene che i dirigenti delle agenzie fiscali debbano essere ricompresi in un'area autonoma in analogia a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, anche in relazione agli imminenti sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a mantenere i dirigenti di tale Amministrazione in un'area contrattuale comune con i dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere collocati in un'area autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.

(Firmato CONFEDIR).

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR E COSMED

*Dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute*

La Confedir e la Cosmed ritengono che la definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992, nell'ambito dell'area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con maggior chiarezza ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze contrattuali o sezioni differenziate.

(Firmato CONFEDIR e COSMED)

DICHIARAZIONE CISL

Con riferimento all'art. 2, comma 1, area dirigenziale VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni sollevate al tavolo negoziale in merito alla collocazione in due diverse sezioni dei professionisti degli enti pubblici e dei ricercatori degli enti di ricerca.

La decisione di separare i suddetti professionisti è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 145/2002, che sancisce in modo inequivocabile che i professionisti degli enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea, costituiscono, in unica separata sezione, unitamente alla dirigenza, un'area contrattuale autonoma.

È quindi arbitrario quanto deciso nell'ipotesi di accordo sulla collocazione dei professionisti, dei ricercatori e tecnologi in autonome sezioni, cioè in diverse e plurime sezioni di contratti della dirigenza.

(Firmato CISL)

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

*Dirigenti degli Uffici Stampa*

Nonostante la posizione contraria dell'Aran e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le modalità di applicazione dell'art. 9 della legge n. 150/2000 debbano essere urgentemente definite nell'ambito di accordi quadro confederali: l'opposizione ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro indice della volontà di non voler riconoscere - neanche per il personale dirigente operante negli uffici stampa una specificità contrattuale.

La Confedir opererà per proporre specifiche normative nell'ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro dirigenziali.

(Firmato CONFEDIR)

**04A09470**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401235/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77